Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

### STUDIO LEGALE

# Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

# TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO SEDE DI ROMA

SEZIONE III/Quater - (R.G. 14394/2022)

# **MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO**

proposti dalla **CEPHEID S.r.I.** ( c.f. e P. I.V.A. 07599490963), di seguito *CEPHEID*, con sede in Milano (MI), Via Melchiorre Gioia n.8, nella persona legale rappresentante pro tempore sig. Andrea Roncari, di seguito *Cepheid*, rappresentata e difesa - in virtù di delega conferita con atto separato - dagli Avv.ti Corrado Curzi (C.F.: CRZCRD58T12A271H// PEC: corrado.curzi@pec-ordineavvocatiancona.it) e Riccardo Pagani (C.F.:PGNRCR50T23H037C//PEC: riccardo.pagani@pec-ordineavvocatiancona.it), entrambi del Foro di Ancona ivi con studio alla Via Menicucci n. 1, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC <u>corrado.curzi@pec-ordineavvocatiancona.it</u>

### **RICORRENTE**

## **CONTRO**

- il MINISTERO DELLA SALUTE c.f. 80242250589 in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA;
- il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** c.f. 80415740580 in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA;
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI c.f. 80249550585 in qualità di Presidente della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA;

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

### STUDIO LEGALE

# Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

- CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO in persona del legale rappresentante *pro tempore* domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA;
- CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Via Parigi n. 11, 00185 ROMA;
- **REGIONE ABRUZZO**, c.f. 80003170661, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE ABRUZZO**, c.f. 80003170661, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- REGIONE BASILICATA, c.f. 80002950766, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- REGIONE CALABRIA, c.f. 02205340793 in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **REGIONE CAMPANIA**, c.f. 80011990639, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**, c.f. 80062590379, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**, c.f. 80014930327, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE LAZIO**, c.f. 80143490581 in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE LIGURIA**, c.f. 00849050109 in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- REGIONE LOMBARDIA, c.f. 80050050154, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

### STUDIO LEGALE

# Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

- **REGIONE MARCHE**, c.f. 80008630420, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- REGIONE MOLISE, c.f. 00169440708, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **REGIONE PIEMONTE**, c.f. 80087670016, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE PUGLIA**, 80017210727 in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, c.f. 80002870923, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- REGIONE SICILIANA, c.f. 80012000826, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ALLA SALUTE**, c.f. 80012000826, in persona dell'Assessore *pro tempore*;
- REGIONE TOSCANA, c.f. 01386030488, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **REGIONE UMBRIA**, c.f. 80000130544, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**, c.f. 80002270074, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- REGIONE VENETO, c.f. 80007580279, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, c.f. 00337460224, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**, c.f. 00390090215, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

### E NEI CONFRONTI DI

- COOK ITALIA s.r.l., P.IVA 00847380961 in persona del legale rappresentante pro

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

tempore,

CONTROINTERESSATA

nel ricorso R.G. n.14394/2022 pendente avanti l'intestata competenza proposto

dalla Cepheid per ottenere l'annullamento

<u>del</u> Decreto Ministero Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15 settembre

2022 con il quale è stato "certificato il superamento del tetto di spesa dei

dispositivi medici a livello nazionale e regionale" ed attivato il meccanismo del

payback (come previsto dal comma 9-bis dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015);

del Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26 ottobre

2022) avente ad oggetto "Adozione delle linee giuda propedeutiche

all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del

superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,

2018";

dell'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni

e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 07 novembre 2019 in cui

furono definiti i criteri di individuazione dei tetti di spesa regionali per gli anni

2015-2018 dei dispositivi medici diagnostici in vitro e le modalità procedurali di

individuazione del superamento dei predetti tetti di spesa (repertorio atti

182/CSR);

per quanto occorrer possa, dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle

Provincie Autonome del 14 settembre 2022 (repertorio 22/179/CR6/C7) e quella

del 28 settembre 2022 (repertorio 22/186/SR13/C7);

per quanto occorre possa dell'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti

tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 28

settembre 2022 (repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022);

delle circolari del Ministero dell'Economia del 19 febbraio 2016 e del 21 aprile

2016, in quanto atti presupposti;

## **CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com STUDIO LEGALE

# Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

di tutti gli atti richiamati, come atti presupposti, dal Decreto Ministero Salute del
 6 luglio 2022 e dal Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022;

siccome illegittimi per incostituzionalità della normativa primaria di legge che i provvedimenti amministrativi impugnati vanno ad applicare, e quindi

## per ottenere

in via incidentale mediante scrutinio per remissione a specifica Competenza, la declaratoria di illegittimità costituzionale della predetta normativa primaria di legge, ossia:

- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 come convertito nella Legge 21/9/2022 n.
   142;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78, convertito nella Legge 6/8/2015 n. 125.

# ricorso in cui sono già stati proposti motivi aggiunti da valere anche come ricorso autonomo per ottenere l'annullamento

- della Deliberazione 30.03.2023 n. 207 adottata dalla Giunta della Regione Basilicata, avente ad oggetto "Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015";
- della Deliberazione n. 986 del 19.09.2019 del Direttore Generale dell'Azienda
   Ospedaliera Regionale AOR San Carlo di Potenza;
- della Deliberazione n. 616 del 19.09.2019 e della Deliberazione n. 617 del 10.10.2019 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza;
- della Deliberazione n. 832 del 25.09.2019 del Direttore Generale dell'Azienda
   Sanitaria Locale ASM di Matera;
- della Deliberazione n. 592 del 13.09.2019 del Direttore Generale dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico IRCCS – CROB di Rionero in Vulture;
- di tutti gli atti richiamati come atti presupposti dai provvedimenti impugnati, e di tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenti, connessi e correlati, anche non

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

cogniti, in quanto pregiudizievoli dell'interesse della ricorrente

e che vede oggi proposti ulteriori motivi aggiunti per ottenere l'annullamento dei

seguenti atti

nota del 20.07.2023 pubblicata sul sito della Regione Basilicata con gli Allegati

1, 2, e 3 con indicati gli importi dovuti dai singoli operatori economici fornitori di

Dispostivi Medici, per concorrere al ripiano del superamento del tetto di spesa

relativo agli anni 2015, 2017 e 2018

\_\_\_\_

1) IL FATTO

1.1 Il Decreto Legge 19 giugno 2015 n.78, convertito dalla Legge 6 agosto 2015 n.125,

all'art. 9-ter, rubricato "Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi

medici e farmaci" prevedeva al comma 1 lettera b) che "...al fine di garantire, in

ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi

medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con

accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da

aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4

per cento, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di

dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i

prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti

in essere, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso".

1.2 Il comma 557 della legge 145 del 30 dicembre 2018, (Legge di Bilancio di previsione

<u>dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021</u>), sostituiva

l'originario comma 8 dell'art. 9-ter con la disposizione del seguente letterale tenore: "8. <u>Il</u>

superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera

b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna

azienda al lordo dell'IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

### STUDIO LEGALE

### Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio".

1.3 Rispetto all'originaria previsione del comma 8<sup>1</sup>, a seguito della predetta sostituzione, il Decreto del Ministero della Salute non avrebbe più certificato <u>in via provvisoria</u> l'eventuale superamento del tetto della spesa a livello regionale e nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici, salvo conguaglio da certificare con decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, <u>ma avrebbe direttamente certificato il superamento del predetto tetto di spesa</u>, sulla base del fatturato realizzato da ciascuna azienda sanitaria al lordo dell'IVA, con rilevazioni da eseguire entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, con la novità dell'obbligo di indicare <u>in modo separato</u> nella fatturazione elettronica, anche per i contratti in corso, <u>il costo del bene</u> e <u>il costo del servizio</u>.

1.4 Con Decreto del 6/7/2022 (pubblicato in G.U. il 15/9/2022), il Ministero della Salute certificava il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nei seguenti termini "... Art.1 1.Il presente decreto è finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento.

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

consolidato regionale nella voce «BA0210 – Dispositivi medici» del modello di

rilevazione del conto economico. 2. La quantificazione del superamento del tetto e la

quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi

medici è indicata, per ciascun anno, nelle tabelle di cui agli allegati A, B, C e D, che

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. Art. 2 Su proposta del

Ministero della Salute, con successivo accordo in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai

sensi dell'art. 9-ter, comma 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, vengono definite le modalità

procedurali del ripiano a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici. Il

presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".

1.5 Le tabelle indicate all'articolo 1 del predetto Decreto Ministeriale, specificavano i

tetti regionali di spesa destinati all'acquisto dei dispositivi medici (pari al 4,4% del Fondo

Sanitario Nazionale), nonché l'ammontare dello scostamento per ogni anno rispetto al

tetto, e determinavano quanta parte di detto scostamento (il 40% per l'anno 2015, il 45%

per l'anno 2016, il 50% per l'anno 2017 ed il 50% per l'anno 2018) fosse a carico dei

fornitori, e ciò per ogni regione e per ogni anno.

1.6 In dette tabelle il ripiano a carico dei fornitori era indicato in € 416.274.918 per

1'anno 2015, in € 473.793.126 per 1'anno 2016, in € 552.550.000 per 1'anno 2107 ed in €

643.322.535 per l'anno 2018, per un totale di € 2.085.941.900 (oltre due miliardi di euro)

1.7 Il sistema raffigurato dal quadro normativo come sopra delineato, per poter entrare in

funzione, necessitava di ulteriori specificazioni, ossia di una disciplina delle attività di

competenza delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, Enti

territoriali in possesso dei dati (reali) necessari ad individuare gli operatori economici

tenuti al concorso nel ripiano dell'ammontare del superamento dei tetti di spesa, nonché

l'esatta misura del concorso di ogni operatore..

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

### STUDIO LEGALE

### Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

**1.8** Tanto che, con la Legge 21 settembre n. 142 di conversione del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (cd. "Decreto Aiuti-bis"), entrata il vigore il <u>22 settembre 2022</u>, a mezzo dell'art.18, rubricato non a caso "Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispostivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici", si introduceva nell'art. 9-ter del richiamato D.L. 78/2015, il **comma 9-bis** del tenore riprodotto nella nota a piè pagina<sup>2</sup>.

1.9 Ai predetti Enti pubblici territoriali era assegnato il compito di definire, con provvedimento da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto del Ministero della Salute del 06 luglio 2022, ossia entro il 14 dicembre 2022, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, ed era altresì stabilito che entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, sempre il Ministero della Salute avrebbe emanato, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome altro decreto per l'adozione delle linee guida che gli Enti pubblici territoriali avrebbero dovuto osservare nell'adozione dei provvedimenti di cui si è detto (di indicazione degli

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "1. All'articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le provvedimenti regionali conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari....»

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

operatori economici tenuti al payback).

1.10 In data 14 settembre 2022, con atto protocollo 22/179/CR6/C7, la Conferenza delle

Regioni e delle Provincie Autonome, cui era richiesta l'intesa sullo schema del Decreto

Ministeriale per l'adozione della Linee Guida, condizionava l'intesa sullo schema del

decreto proposta dal Ministero, all'accettazione di alcune integrazioni, e successivamente,

con atto protocollo 22/186/SR13/C7 del 28.09.2022 nuovamente subordinava l'intesa

sull'ultima stesura del Decreto Ministeriale, all'assunzione da parte del Governo, dei

seguenti impegni: "...l) individuare il più celermente possibile – e comunque entro la

definizione del payback per l'anno 2019 – un ente centrale o ufficio ministeriale che, alla

stregua di quanto avviene da parte di Aifa per il payback farmaceutico, certifichi per

Regione gli importi dovuti a tutela dell'intero percorso di riscossione per ridurre il

possibile contenzioso; 2) aprire un tavolo di confronto con il ministero dell'Economia

per definire criteri comuni di valutazione dei rischi e per la gestione dell'eventuale

contenzioso; 3) adottare i provvedimenti e le modifiche normative necessarie, attraverso

la costituzione di uno specifico tavolo di lavoro inter-istituzionale, per addivenire in

tempi rapidi a definire una modalità analoga di ripiano del payback sia farmaceutico che

dei dispositivi medici determinata sulla base dell'ammontare del superamento dei tetti

nazionali e regionali della spesa farmaceutica e della spesa per l'acquisizione di

dispositivi medici allo scopo di assicurare l'appropriatezza nell'assegnazione delle

risorse disponibili in rapporto alla maggior spesa sostenuta, da applicarsi a partire dalle

annualità di payback non ancora assegnate alle Regioni e Province autonome.".

1.11 Con Decreto del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022) il Ministero

della Sanità, riferendo di avere "...Acquisita l'intesa dalla Conferenza delle regioni e

delle provincie autonome del 14 settembre 2022" ed "Acquisita l'intesa sancita dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le Provincie autonome di

Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022", adottava le linee guida di cui si è

detto, strumento propedeutico all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

### STUDIO LEGALE

## Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, in calce riportate <sup>3</sup>

## 1.12 Con la Deliberazione 30.03.2023 n. 207, la Giunta Regionale della Basilicata:

- (i) ha visto le Deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015-2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici;
- (ii) ha considerato che l'addo adottato si configura come atto totalmente vincolato

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Art. 1 (Finalità) 1. Con il presente decreto sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali previsti dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con i quali sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Art. 2 (Disposizioni generali)1. Ciascuna regione e provincia autonoma pone l'eventuale superamento del rispettivo tetto di spesa, come certificato dal decreto ministeriale 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216, a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento per l'anno 2015, al 45 per cento per l'anno 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 50 per cento per l'anno 2018. 2. Ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del relativo Servizio sanitario regionale o provinciale. Art. 3 (Attività attribuite agli enti dei Servizi sanitari regionali e delle province autonome) l. In caso di superamento del tetto di spesa regionale o di una provincia autonoma, ai fini della determinazione del fatturato di ciascuna azienda fornitrice, gli enti del Servizio sanitario regionale o provinciale procedono alla ricognizione delle fatture correlate ai costi iscritti alla voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consuntivo dell'anno di riferimento del superamento del tetto di spesa regionale o provinciale per gli importi contabilizzati alla voce «BA0210». 2. I medesimi enti di cui al comma 1, conseguentemente, calcolano il fatturato annuo di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici al lordo dell'IVA, come somma degli importi delle fatture riferite ai dispositivi medici contabilizzati nel modello CE alla voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consuntivo dell'anno di riferimento. 3. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2022, i direttori generali, i commissari straordinari aziendali ovvero i commissari liquidatori, ove operanti, degli enti di cui al comma 1, con propria deliberazione, qualora gli enti non vi abbiano ancora provveduto, effettuano la validazione e certificazione del fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2; la deliberazione è quindi trasmessa contestualmente alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza. Art. 4 (Attività attribuite alle regioni ed alle province autonome) l. A seguito di quanto previsto nell'art. 3, le regioni e le province autonome interessate verificano la coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali di cui all'art. 3, comma 3, con quanto contabilizzato nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento. 2. Al termine della verifica di cui al comma 1, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2022, i direttori generali degli assessorati alla salute delle regioni e delle province autonome, o il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario per le regioni commissariate, con proprio decreto individuano l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti, calcolati sulla base dell'incidenza percentuale di cui all'art. 2, comma 2, fino a concorrenza della quota complessiva di ripiano individuata con il decreto 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216. 3. Con il medesimo decreto regionale o provinciale di cui al comma 2, sono individuate le modalità procedurali per il versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, da effettuarsi entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso decreto di cui al comma 2 sul proprio sito istituzionale regionale o provinciale.

## Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

rispetto ai parametri in astratto prefissati dalla legge, in considerazione del contenuto del decreto ministeriale di quantificazione che individua somme predefinite di payback da recuperare da parte della Regione Basilicata, ritenendo che perciò non fosse necessario rendere le predette aziende fornitrici destinatarie dell'avviso di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990, anche sulla scorta del parere reso in tal senso dall'Avvocatura Regionale;

- (iii) ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medi soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 della Delibera, e l'elenco riepilogo costituente l'allegato 5, da cui risultano gli importi dovuti per il predetto titolo;
- (iv) ha dato atto che le somme dovute dalle aziende fornitrici non sono state incassate dalla Regione Basilicata;
- (v) ha stabilito che ogni azienda fornitrice dovrà versare l'importo dovuto entro il 30.04.2023, mediante bonifico bancario in favore delle Regione Basilicata;
- (vi) ha dato atto che nell'ipotesi di mancato pagamento nel predetto termine, la Regione Basilicata perseguirà il recupero delle somme con tutte le modalità consentite dalla normativa.
- 1.13 Dall'esame degli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 alla Delibera della Giunta della Regione Basilicata n. 207 del 30.03.2023, la Cepheid ha appreso di essere stata inserita nell'elenco delle aziende che hanno fornito dispositivi medici in favore delle Aziende del Servizio Sanitario di detta Regione debitrici, tenute a partecipare al ripiano del superamento dei tetti di spesa annuali, elenco che contiene la sola indicazione del fatturato annuo realizzato dalla stessa nel periodo 2015-2018, fatturato pari per l'anno 2015 ad € 1.508.692,67 (€ 107.497,93 riferibili alla fornitura di Dispositivi Medici Impiantabili Attivi – BA0230, ed € 1.401.131,74 alla fornitura di Dispositivi Medico Diagnostici In Vitro - BA2040), per l'anno 2016 ad € 1.449.359,82 (riferibili alla fornitura di Dispositivi Medico Diagnostici In Vitro – BA2040), per l'anno 2017 ad € 1.546.939,88

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

(€ 3.729,68 riferibili alla fornitura di Dispositivi Medici – BA0220, ed € 1.543.210,20

alla fornitura di Dispositivi Medico Diagnostici In Vitro - BA2040), e per l'anno 2018 ad

€ 3.958.159,75 (€ 2.297.458,59 riferibili alla fornitura di Dispositivi Medici – BA0220,

ed € 1.660.701,16 alla fornitura di Dispositivi Medico Diagnostici In Vitro – BA2040), e

quindi un fatturato complessivo per gli anni 2015-2018 pari ad € 8.463.152,12.

1.14 La Cepheid chiedeva l'annullamento del predetto provvedimento, ottenendo la

sospensione della efficacia esecutiva una prima volta con Decreto ex art. 56 CPA n.

3920/2023 del 18.07.2023 e successivamente, all'esito della Camera di Consiglio del

04.09.2023, con Ordinanza Collegiale n. 5378/2023 del 05.09.2023; successivamente, sul

portale della Regione Basilicata Direzione Generale per la Salute e le Politiche della

Persona, in data 20.07.2023 è stata pubblicata una nota con gli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3,

da cui emerge che la Cepheid è debitrice della Regione Basilicata di € 62,82 per le

forniture di dispostivi medici eseguite nell'anno 2015, di € 97,97 per quelle eseguite

nell'anno 2017, di € 4.649,42 per quelle eseguite nell'anno 2018 e quindi del complessivo

importo di <u>€ 4.810,21</u>.

1.15 I provvedimenti impugnati con il ricorso principale, di cui quelli impugnati con i

primi motivi aggiunti di ricorso e con i presenti secondi motivi aggiunti costituiscono

attuazione, e come tali da quelli ripetono medesimi vizi di legittimità a cui se ne

aggiungono di ulteriori che nel prosieguo saranno trattati, interessa la

commercializzazione di tutti i dispositivi medici, che sono beni e strumenti eterogenei, la

cui fornitura talvolta si sostanzia nella consegna di un bene che viene subito consumato

nell'utilizzo, talaltra nella consegna di uno strumento soggetto ad utilizzo reiterato (per

cui viene corrisposto un canone di locazione), talaltra ancora nella prestazione di un

servizio cui fa fronte un corrispettivo destinato pro quota indivisa a remunerare sia la

fornitura del bene immediatamente consumato, sia la concessione in reiterato uso di uno

specifico strumento diagnostico, sia la prestazione del servizio di assistenza, sia, talvolta,

l'esecuzione di opere di adeguamento edile ed impiantistico necessarie per l'installazione

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

della strumentazione.

1.16 La Cepheid, operatore del settore della diagnostica in vitro, ha interesse a far valere i

vizi di legittimità che affliggono gli atti impugnati con il ricorso principale e la normativa

primaria di cui costituiscono attuazione, comunque riproponendoli in questa sede, ma ha

anche interesse a far valere i vizi di legittimità, derivata ed anche propria, rinvenibili negli

atti impugnati con i primi motivi aggiunti, nonché oggi nella nota pubblicata sul sito della

Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata il

20.07.2023 con gli Allegati 1, 2 e 3, così come in tutti gli atti presupposti, connessi,

correlati e conseguenti non cogniti, comunque lesivi.

2) MOTIVI IN DIRITTO

2.1) Vizio di legittimità del Decreto legge 19/6/2015 n. 78, convertito in Legge 6/8/2015

n. 125, del Decreto-legge 9/8/2022 n. 115 convertito in Legge 21/9/2022 n. 142, del

Decreto Ministero Salute del 6/7/2022 (pubblicato in G.U. il 15/9/2022), del Decreto

Ministero Salute del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022), per

violazione 3 e 53 della Costituzione.

2.1.1 I provvedimenti di natura amministrativa impugnati con il ricorso principale,

mirano ad ottenere dagli operatori del mercato dei dispositivi medici, tra cui come detto la

ricorrente, il pagamento di una somma rapportata in percentuale fissa, al fatturato

realizzato (compresa IVA) per le forniture eseguite in favore della Aziende del Servizio

Sanitario Nazionale negli anni 2015-2018, ed assumono a tutti gli effetti natura tributaria

e segnatamente di imposta.

2.1.2 All'operatore economico che ha fornito dispositivi medici viene infatti imposto

coattivamente di concorrere alle spese della collettività organizzata, con il pagamento di

una somma rapportata ad un fatturato realizzato (compresa IVA) che non è nella

fattispecie, per le ragioni di seguito specificate, indice di capacità contributiva.

2.1.3 Ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

### STUDIO LEGALE

### Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività", ma nella fattispecie, gli atti impugnati e le norme primarie di cui costituiscono attuazione, violano il principio della capacità contributiva, e con esso l'art. 53 sopra richiamato, perché nel determinare l'entità dell'importo da pagare (payback), gli atti e le norme in questione non fanno in alcun modo riferimento all'utile conseguito dall'operatore economico.

- 2.1.4 Quanto predetto, costituisce idoneo substrato che supporta la censura di violazione da parte della normativa primaria, ed in via derivata da parte dei provvedimenti amministrativi di attuazione, del principio di uguaglianza affermato dall'art. 3 della Carta Costituzionale, perché è evidentissimo che non tutti i fornitori di dispositivi medici realizzano il medesimo utile, e soprattutto giammai il fatturato conseguito da ognuno è indice della medesima capacità contributiva.
- 2.1.5 Come riferito in precedenza, la categoria dei dispositivi medici è vastissima tanto che la Classificazione Nazionale come modificata da DM 10.11.2021, contempla ben 22 categorie<sup>4</sup>, e ferma restando una disparità di trattamento tra gli operatori del mercato dei dispostivi medici rispetto a quelli operanti in altri settori industriali, che pur intrattengono rapporti di fornitura con le Aziende Sanitarie del Servizio nazionale senza essere

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A) DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA, B) DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA, C) DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, D) DISINFETTANTI, ANTISETTICI, AGENTI STERILIZZANTI E DETERGENTI DI DISPOSITIVI MEDICI, F) DISPOSITIVI PER DIALISI, G) DISPOSITIVI PER APPARATO GASTRO-INTESTINALE, H) DISPOSITIVI DA SUTURA, J) DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI, K) DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA, L) STRUMENTARIO CHIRURGICO RIUTILIZZABILE, M) DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE, N) DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE, P) DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E MEZZI PER OSTEOSINTESI, Q) DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA, R) DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA, S) DISPOSITIVI PER STERILIZZAZIONE (ESCLUSI DM CAT. D - Z), T) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL PAZIENTE E AUSILI PER INCONTINENZA (ESCLUSI I DISPOSITIVI DIPROTEZIONE INDIVIDUALE DPI), U) DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE, V) DISPOSITIVI VARI, W) DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D.Lgs. 332/2000), Y) DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE, Z) APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

assoggettate a payback, un ulteriore disparità sorge tra gli operatori del settore dei

dispostivi medici proprio in relazione e conseguenza della grande differenza di costi

sostenuti e di utili conseguiti in ragione di quanto indicato al precedente punto 2.1.4..

2.1.6 Il payback riguardante il superamento dei tetti di spesa nazionali e regionali fissati

per l'acquisto dei dispostivi medici, per come disciplinato dai provvedimenti impugnati, e

dalle norme primarie di cui si è più volte detto, andrà ad incidere in modo

considerevolmente differente tra gli operatori di quel mercato, e tra questi e gli operatori

di altri settori industriali, con un intollerabile violazione del precetto costituzionale anche

da ultimo richiamato.

2.1.7 Sempre con riferimento ed a supporto della dedotta illegittimità costituzionale della

normativa primaria quivi esaminata, in connessione con la dedotta natura di imposta che

riveste la pretesa patrimoniale vantata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento

e Bolzano, va evidenziato come la norma tributaria, in ossequio ai principi generali

dell'ordinamento, non può avere effetto retroattivo. (art.53 della Costituzione), principio

ribadito dall'art. 3 del D.L. 212/2000 (cd. statuto dei contribuenti).

2.1.8 I tributi quindi si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello

in corso al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono e la ratio di

tale disciplina è da ricercarsi nella necessità di garantire la preventiva ed effettiva

informazione del contribuente, e tutelare l'affidamento di questi sulla applicazione del

regime tributario vigente al momento del sorgere della obbligazione tributaria.

2.1.9 Per effetto del richiamato art. 3 del D.L. 212/2000, che ha codificato nella materia

fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall'art. 12 delle

Disposizioni sulla Legge in Generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle

medesime salvo che il contrario sia espressamente previsto (Cass. Civ. Sez. Trib. 9

dicembre 2009, n. 25722, Cass. Civ. Sez. Trib. 27 febbraio 2018, n. 8940)

2.2) Vizio di legittimità del Decreto legge 19/6/2015 n. 78, convertito in Legge 6/8/2015

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

n. 125, del Decreto-legge 9/8/2022 n. 115 convertito in Legge 21/9/2022 n. 142, del

Decreto Ministero Salute del 6/7/2022 (pubblicato in G.U. il 15/9/2022), del Decreto

Ministero Salute del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022), per

violazione 3 e 23 della Costituzione sotto differente profilo.

2.2.1 Quante volte Codesta Ecc.ma Competenza non ritenesse il pagamento richiesto

all'operatore rivestire natura di "imposta", le disparità di trattamento di cui si è in

precedenza detto permarrebbero nella loro essenza e consistenza, con l'ulteriore evidenza

della violazione dell'art, 23 della Costituzione in forza del quale "Nessuna prestazione

personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.".

2.2.2 E' indiscutibile che la prestazione imposta dalle censurate norme e provvedimenti

agli operatori del mercato dei dispositivi medici, abbia natura patrimoniale, ma è

altrettanto evidente che non definiscano in modo adeguato né l'oggetto né i criteri per

l'applicazione della disciplina.

2.2.3 Quanto all'oggetto, non è dato comprendere se saranno soggetti a restituzione i

corrispettivi conseguiti per la fornitura di dispositivi soggetti ad un reiterato utilizzo

pluriennale, mentre era onere del legislatore, nel rispetto del principio di "clare loqui",

secondo cui il linguaggio legislativo e, a seguire, quello della P.A. nei regolamenti e nei

provvedimenti deve, secondo una basilare regola di correttezza nei contatti sociali

qualificati, essere commisurato, appropriato e intellegibile.

2.2.4 Per come scritta, la norma non prevede alcuna distinzione tra dispositivi medici

monouso e dispositivi medici ad uso reiterato e/o pluriennale, mentre, quanto ai criteri di

applicazione, non viene in alcun modo specificato se le fatture emesse dall'operatore per

l'erogazione di un servizio connesso all'utilizzo del dispositivo diagnostico oggetto di

reiterato utilizzo pluriennale (ad esempio il servizio di manutenzione) debbano essere

escluse o incluse nel calcolo dell'ammontare della prestazione patrimoniale restitutoria.

2.2.5 Non va poi sottaciuto come la norma censurata costituisca patente violazione del

principio dell'affidamento.

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

2.2.6 La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 108/2016 (Giudizio di legittimità

costituzionale in via incidentale) ha affermato che il principio dell'affidamento, benché

non espressamente menzionato in Costituzione trova tutela all'interno di tale precetto

tutte le volte in cui <u>la legge ordinaria muti le regole che disciplinano il rapporto tra le</u>

parti come consensualmente stipulato: non è, pertanto, consentito che la fonte normativa

sopravvenuta incida irragionevolmente su un diritto acquisito attraverso un contratto

regolarmente stipulato secondo la disciplina al momento vigente.

2.2.7. In definitiva, sintetizza la Corte Costituzionale nella sentenza richiamata, la

questione da dirimere consiste nel verificare se la certezza del diritto, correlata alle

esigenze di stabilità, di sicurezza e definitività dei rapporti giuridici nascenti dal contratto,

sia comprimibile da un dato normativo successivo ispirato alle eccezionali esigenze di

contenimento della spesa.

2.2.8 Nel caso in esame, l'inserzione di una clausola di legge nel tessuto normativo e

contrattuale già consolidato stravolgere in modo sproporzionato alcuni elementi che

caratterizzano in maniera pregnante il contratto, e sul punto la sentenza afferma che "...a)

l'incidenza retroattiva sui presupposti del consenso, in relazione alla cui formazione

risulta determinante – per la parte privata – il fattore della retribuzione, in concreto

azzerato dalla norma sopravveniente; b) la lesione della certezza dei rapporti giuridici,

considerato l'affidamento del contraente su un rapporto negoziale di natura

corrispettiva; c) la modifica unilaterale, per fatto del legislatore, degli effetti del

contratto, in relazione ai quali si evidenzia la asimmetria tra il permanere immutato degli

obblighi di servizio e l'affievolimento del diritto alla retribuzione delle mansioni

superiori...", ritenendosi rilevante l'elemento temporale che ha caratterizzato la

scansione cronologica intercorrente tra la stipula del contratto e il mutamento normativo.

\_\_\_\_

2.3) Vizio di legittimità del Decreto legge 19/6/2015 n. 78, convertito in Legge 6/8/2015

n. 125, del Decreto-legge 9/8/2022 n. 115 convertito in Legge 21/9/2022 n. 142, del

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

Decreto Ministero Salute del 6/7/2022 (pubblicato in G.U. il 15/9/2022), del Decreto

Ministero Salute del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022), per

violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità desumibile dall'art. 97 della

Costituzione che nella fattispecie integrano anche violazione degli articoli 41 e 42 della

Carta.

2.3.1 Nel diritto costituzionale il principio di proporzionalità è sinonimo di

ragionevolezza e riguarda un giudizio astratto concernete il rapporto mezzo-fine

perseguito dal Legislatore nel suo tendenzialmente insindacabile potere politico.

2.3.2 Nel caso di specie la normativa sul payback che attiene il superamento dei tetti di

spesa stabiliti per i Dispositivi medici, impone di fatto una limitazione, per di più

retroattiva, non preliminarmente valutabile e foriera di pesantissime conseguenze

patrimoniali, all'attività di impresa degli operatori economici di questo specifico settore

industriale; è agevole considerare la portata di detta censura se si considera che qualora

l'operatore economico fosse stato a conoscenza del tetto di spesa fissato dal Ministero

della Salute per una determinata Regione, ben avrebbe potuto non presentare offerte per

aggiudicarsi pubbliche commesse di fornitura di dispostivi medici, per evitare il rischio di

dover poi restituire una parte di quanto percepito a titolo di corrispettivo, in misura tale da

rendere la fornitura non economicamente profittevole.

2.3.3 La violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza da parte della norma

primaria e dei provvedimenti di attuazione, è di agevole apprezzamento anche

considerando che se i tetti di spesa sono superati per un ammontare così rilevante, ciò è

dovuto al fatto che l'amministrazione ha completamente perso il contatto con la realtà

rappresentata dalle esigenze di diagnosi e cura della collettività degli utenti del Servizio

sanitario nazionale, con un preoccupante disallineamento tra fabbisogno reale e

fabbisogno stimato, frutto di errori prospettici che non possono essere posti a carico

dell'operatore economico, per di più sulla base di un parimenti errata stima della utilità

che dal superamento del tetto di spesa l'operatore economico abbia conseguito

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

\_\_\_\_

2.4) Vizio di legittimità del Decreto legge 19/6/2015 n. 78, convertito in Legge 6/8/2015

n. 125, del Decreto-legge 9/8/2022 n. 115 convertito in Legge 21/9/2022 n. 142, del

Decreto Ministero Salute del 6/7/2022 (pubblicato in G.U. il 15/9/2022), del Decreto

Ministero Salute del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022), per contrasto

con l'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti

dell'Uomo e con gli articoli 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione

Europea.

2.4.1 L'articolo 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti

dell'Uomo afferma che "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi

beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di una utilità

pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto

internazionale", principio che tutela la proprietà privata da sproporzionate ingerenze da

parte dell'autorità pubblica; nella fattispecie che qui interessa la sproporzione appare

evidente per le ragioni in precedenza indicate, perché si addossa agli operatori economici

del settore dei dispositivi medici un deficit della finanza pubblica che non è in alcun

modo agli stessi imputabile, con una evidente incoerenza di fondo, che parte dall'erroneo

presupposto che da quel deficit gli operatori in questione abbiano tratto un'utilità

economica tale da giustificare la prestazione restitutoria.

2.4.2 L'articolo 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, rubricato

"Libertà d'impresa" afferma che "E' riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al

diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, mentre l'articolo 52, rubricato

"Portata dei diritti garantiti" al primo comma afferma che "1. Eventuali limitazioni

all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere

previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel

rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo

laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui".

2.4.3 Per le ragioni in precedenza esposte, appare evidente ai deducenti difensori che la

normativa oggetto di censura, ed in via derivata i provvedimenti amministrativi emanati

per consentirne l'applicazione, costituiscano violazione anche delle disposizioni

sovraordinate richiamate nel presente motivo di ricorso.

\_\_\_\_

2.5) Vizio di legittimità del Decreto Ministero Salute del 6/7/2022 (pubblicato in G.U. il

15/9/2022) e del Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26

ottobre 2022), nonché degli ulteriori atti impugnati, per violazione dell'art. 97 della

Costituzione. Eccesso di Potere per difetto di istruttoria.

2.5.1 I sottoscritti difensori sono consapevoli della giurisprudenza amministrativa

formatasi in tema di retroattività della previsione dei tetti delle spese sanitarie, ma non

possono esimersi dal rilevare che la predetta giurisprudenza circoscrive detta legittimità

nell'ambito della prevedibilità che della misura di tali tetti di spesa, prevedibilità che non

può all'evidenza ricorrere nell'ipotesi in cui gli stessi siano fissati per la prima volta con

un provvedimento amministrativo che vede la luce nell'anno 2022.

2.5.2 L'Adunanza Plenaria 3/2012 del Consiglio di Stato, affrontando il tema della

retroattività di tetti di spesa fissati dalle Regioni per le cliniche private convenzionate con

il SSN, indica le regole che l'Amministrazione deve seguire "...affinché l'esercizio, con

effetto ex tunc, del potere di programmazione si svolga in guisa da bilanciare l'esigenza

del contenimento della spesa con la pretesa degli assistiti a prestazioni sanitarie

adeguate e, soprattutto, con l'interesse degli operatori privati ad agire con un logica

imprenditoriale sulla base di un quadro, nei limiti del possibile, certo e chiaro circa le

prestazioni remunerabili e le regole applicabili (Cons. Stato, sez. V, 11 agosto 2010, n.

5632)...".

2.5.3 Nella richiamata pronuncia, coeva ad altra del medesimo contenuto (la n. 4/2012),

l'Adunanza Plenaria sostiene la necessità dell'adozione da parte dell'Amministrazione di

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

atti di programmazione anche provvisoria onde sia consentito "...all'operatore di porre in

essere scelte consapevoli sulla base di previsioni attendibili ancorché suscettibili di

limitate correzioni. Viene, in tal guisa, soddisfatta l'esigenza degli operatori di

programmare la loro attività, ancor prima dell'approvazione dell'atto definitivo, sulla

base di tutti gli elementi conoscibili già nella fase iniziale dell'esercizio di

riferimento...".

2.5.4 Nel caso di specie la determinazione di tetti di spesa regionali per l'acquisto di

Dispositivi medici intervenuta a distanza di 7 anni dall'erogazione delle prestazioni che

quei tetti vanno ad impattare, costituisce attività all'evidenza illegittima perché troppo

grande è il ritardo e l'operatore economico non è stato mai posto nella condizione di

prevedere a quanto il tetto potesse realmente ammontare.

\_\_\_\_

2.6) Vizio di legittimità del Decreto Ministero Salute del 6/7/2022 (pubblicato in G.U. il

15/9/2022) e del Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26

ottobre 2022), nonché degli ulteriori atti impugnati, per violazione dell'art. 97 della

Costituzione.. Eccesso di Potere per difetto di istruttoria sotto altro profilo.

2.6.1 Come riferito nella parte del ricorso destinata all'illustrazione del fatto, i

provvedimenti di attuazione della normativa primaria, nell'anno 2022 hanno determinato

retroattivamente i tetti di spesa per gli acquisti di dispositivi medici eseguiti dalla Aziende

del Servizio Sanitario Regionale, determinandoli in misura pari al 4,4% del fondo

sanitario nazionale destinato ad ogni regione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, senza

differenziare tra regione e regione, come invece richiedeva la legge, e senza scorporare

dall'importo costituente il tetto, quelle spese sostenute dalle predette Aziende per

conseguire i servizi connessi all'utilizzo dei Dispositivi medici, con ciò incorrendo nel

vizio di legittimità sopra indicato.

2.6.2 Ignoti sono allo stato i criteri di calcolo utilizzati per pervenire al predetto risultato e

ci si riserva nel corso di giudizio di chiedere a Codesto Ecc.mo Tribunale di chiedere alle

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

Amministrazioni la produzione in giudizio la documentazione utilizzata per il calcolo del

tetto di spesa di ogni ambito regionale e per determinare nella misura rinvenibile nelle

tabelle allegate al Decreto del Ministero della Salute del 06 luglio 2022, il superamento

del tetto.

\_\_\_\_

2.7) Vizio di legittimità del Decreto Ministero Salute del 6/7/2022 (pubblicato in G.U. il

15/9/2022) e del Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26

ottobre 2022), nonché degli ulteriori atti impugnati, per violazione dell'art. 97 della

Costituzione. Eccesso di Potere per difetto di istruttoria sotto ulteriore profilo. Difetto di

Motivazione.

2.7.1 I provvedimenti impugnati risultano illegittimi anche per un assoluto difetto di

trasparenza dell'azione amministrativa, atteso che il Ministero della Salute non ha

corredato gli atti impugnati di documenti istruttori in grado di rappresentare il

procedimento logico che ha condotto all'indicazione dei tetti di spesa, rendendo possibile

solo una generica contestazione degli stessi, vizio quello sopra denunciato, che si traduce

in nullità dell'atto amministrativo per difetto di motivazione.

\_\_\_\_

2.8) Vizio di legittimità del Decreto Ministero Salute del 6/7/2022 (pubblicato in G.U. il

15/9/2022) e del Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26

ottobre 2022), nonché degli ulteriori atti impugnati, per violazione dell'art. 97 della

Costituzione. Eccesso di Potere. Violazione dell'art. 106 del D.lgs.50/2016.

2.8.1 La disciplina della revisione prezzi per gli appalti pubblici è contenuta nell'art. 106,

comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, in base al quale le modifiche ai

contratti di appalto sono ammissibili solo laddove previste nei documenti di gara in

clausole chiare, precise e inequivocabili.

2.8.2 La richiamata disposizione, che è norma primaria dell'ordinamento giuridico, non

consente la revisione dei prezzi degli appalti pubblici se non a fronte di espresse

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

previsioni contenute nelle leggi delle gare, norma ulteriormente rafforzata dall'art. 29 del

D.L. 4/2022 convertito con Legge 25/2022, ove si afferma che "Fino al 31 dicembre

2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle

ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento

dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2..." vi è

l'obbligo d'inserire nei documenti di gara le clausole di revisione prezzi previste

dall'art.106, comma 1, lettera a) del Codice appalti.

2.8.3 Se si considera che persino in situazioni emergenziali il Governo è intervento a più

riprese attraverso la decretazione d'urgenza, introducendo - mai con effetto retroattivo -

misure destinate a consentire la prosecuzione in condizioni di equilibrio dei contratti di

appalto aggiudicati e stipulati prima dell'esplosione inflattiva attualmente in corso, i

provvedimenti impugnati dovranno essere sanzionati con una declaratoria di illegittimità,

proprio perché violando anche la norma da ultimo richiamata, conducono alla modifica

unilaterale del prezzo della fornitura, di per sé vietata, ed ancor più illegittima perché

adottata con effetto retroattivo volto ad impingere rapporti negoziali conclusi da più di un

lustro.

\_\_\_\_

2.9) Vizio di legittimità per violazione di legge della nota del 20.07.2023 pubblicata sul

portale internet della Regione Basilicata con gli Allegati 1, 2, e 3 con indicati gli importi

dovuti dai singoli operatori economici fornitori di Dispostivi Medici, per concorrere al

ripiano del superamento del tetto di spesa relativo agli anni 2015, 2016 e 2018: violazione

degli art. 7, 8, 10, 21 octies e 25 della legge 241/1990 per omessa comunicazione

dell'avvio del procedimento relativo agli atti presupposti; eccesso di poter per difetto

d'istruttoria; violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione; violazione dei principi di

trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, ex art. 4 del

D.Lgs. 50/2016.

2.9.1 Il provvedimento con cui la Regione Basilicata chiede alla Cepheid il pagamento

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

della somma di € 4.810,21. è illegittimo innanzitutto in quanto diretta emanazione degli

atti presupposti dei quali si è chiesto l'annullamento con il ricorso principale, e pertanto,

come riferito in precedenza, perché caratterizzato dagli stessi profili di illegittimità in

precedenza declinati.

2.9.2 In secondo luogo, gli atti presupposti, sono affetti da vizi propri, tra cui quello di

mancato avviso dell'avvio di un procedimento, conclusosi con la ricognizione e ratifica

dei dati indicati nelle deliberazioni delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione

Basilicata, atteso che la consistenza di quei dati, come nel prosieguo si vedrà, è stata

anche frutto di scelte/valutazioni delle predette Aziende Sanitarie regionali.

2.9.3 Nella fattispecie non è invocabile l'esimente dell'art. 21 octies comma II° della L.

231/1990, a mente del quale "...2. Non è annullabile il provvedimento adottato in

violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per <u>la natura</u>

vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe

potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo

non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento

qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non

avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al

secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-

bis...".

2.9.4 La fornitura di dispositivi medici talvolta si sostanzia nella consegna di un bene che

viene subito consumato nell'utilizzo, talaltra nella consegna di uno strumento soggetto ad

utilizzo reiterato (per cui viene corrisposto un canone di locazione), talaltra ancora nella

prestazione di un servizio cui fa fronte un corrispettivo destinato pro quota indivisa a

remunerare sia la fornitura del bene immediatamente consumato, sia la concessione in

reiterato uso di uno specifico strumento diagnostico, sia la prestazione del servizio di

assistenza, sia, talvolta, l'esecuzione di opere di adeguamento edile ed impiantistico

necessarie per l'installazione della strumentazione.

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

2.9.5 Il Ministero della Salute, nell'anno 2019 ha emanato la circolare n. DGSISS-

0002051-P-08/02/2019 avente ad oggetto "Fatture elettroniche riguardanti i dispositivi

medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter

comma 8 del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1,

comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n 145", in cui poneva in capo alle aziende

fornitrici di dispositivi medici in favore delle Aziende Sanitarie, di indicare nelle fatture

elettroniche separatamente il costo di acquisto del bene dal costo di acquisto

dell'eventuale servizio, anche nei contratti in essere, mentre nell'anno 2020 detto

Ministero, di concerto con il Ministero delle Finanze, ha emanato la Circolare 0007435-

17/03/2020-DGPROGS-MDS-P con oggetto "Fatture elettroniche riguardanti dispositivi

medici – Individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni

previste dall'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato

dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557".

2.9.6 In questa seconda circolare veniva espressamente indicato che "I dispositivi medici

che rientrano nel tetto di spesa riguardano beni di consumo i cui costi sono rilevati alle

voci CE BA0220, BA0230 e BA0240, di cui al decreto del Ministero della Salute 24

maggio 2019...", ossia BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici, BA0230 B.1.A.3.2)

Dispositivi medici impiantabili attivi e BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici

in vitro (IVD), e per esigenze di uniformità, si specificava quali dispositivi medici

contemplati dalla Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND), rientrassero nella

prima voce CE BA0220 B.1.A.3.1), nella seconda voce CE BA0230 B.1.A.3.2) o nella

terza voce CE BA0240 B.1.A.3.3).

2.9.7 Sempre nella circolare del 2020, venivano indicate le modalità di suddivisione dei

dispostivi medici tra quelli "iscritti nelle voci CE" dove per CE di intende Conto

Economico, oggetto del tetto di spesa, e quelli "iscritti nelle voci di SP", dove per SP si

intende Stato Patrimoniale, non soggetti al tetto di spesa, e ciò in quanto le linee guida al

CE Ministeriale approvate con Decreto del Ministero della Salute del 24.05.2019, non

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

prevedono che in detto conto siano contemplati i dispositivi medici ad utilità pluriennale,

da iscrivere invece nello Stato Patrimoniale, che contempla le immobilizzazioni materiali

rientranti nel processo contabile dell'ammortamento, avvertendosi comunque la necessità

di specificare che "...In relazione alla classificazione CND non è possibile individuare

delle categorie totalmente riconducibili ai dispositivi medici di utilità pluriennale...".

2.9.8 Nella predetta circolare, consapevoli di tale limitazione, le Amministrazioni

Centrali indicavano come ".. Tuttavia..." si potesse affermare che, con riferimento ai

dispostivi diagnostici in vitro (categoria CND W), fossero da ritenere di utilità pluriennale

ad esempio i frigoriferi biologici, le cappe aspiranti, le cappe biologiche, i produttori di

ghiaccio etc., con una indicazione esemplificativa ma non esaustiva, donde l'espresso

valorizzazione della circostanza che "...All'interno di queste categorie, pertanto, esistono

dispostivi medici che possono essere definiti come beni di consumo da rilevare nelle voci

CE, o beni strumentali da rilevare nelle voci SP per cui è necessario effettuare una

valutazione puntuale al momento dell'acquisto, anche in funzione della

regolamentazione regionale e aziendale sulla gestione dell'inventariazione delle

immobilizzazioni materiali e immateriali. In tale situazione appare ancora più evidente

come la valutazione puntuale circa la corretta contabilizzazione può essere svolta solo

internamente all'azienda e, quindi, solo in fase di emissione di ordine...".

2.9.9 Alla luce del quadro regolamentare sopra rappresentato appare evidentissimo come

la ricognizione eseguita dalle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata non avesse

natura vincolata, perché, qualora nel procedimento fosse intervenuta la partecipazione

dell'interessato (ossia della ricorrente), l'esito sarebbe stato differente, perché

conseguenza di un'attività complessa che parte dalla valutazione della collocazione data

al dispositivo oggetto dell'ordine di acquisto (voce CE e come tale rientrante nel tetto di

spesa o voce SP e come tale non rientrante), per giungere alla ricognizione/certificazione

del fatturato realizzato da ogni singolo fornitore nel corso del quadriennio 2015-2018.

2.9.11 La Cepheid doveva quindi essere avvisata dell'avvio del procedimento perché

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

aveva il diritto di verificare la regolarità dell'iter logico e giuridico seguito dalle Aziende

Sanitarie della Regione Basilicata per la quantificazione dell'importo che poi le sarebbe

stato richiesto in payback, aveva il diritto di far valere gli errori in cui ben potrebbero

essere incorsa, come è in realtà incorse, le predette Aziende Sanitarie nella classificazione

delle prestazioni oggetto di acquisizione nel corso degli anni, e aveva parimenti diritto di

partecipare al procedimento ricognitivo di cui si è detto, presentando memorie e

documenti onde non fosse conteggiato nella quantificazione dell'importo richiesto,

quanto corrisposto dall'Amministrazione a titolo di prezzo dei servizi erogati e delle

prestazioni aventi oggetto differente rispetto a quello della dazione del dispositivo medico

nella sua corretta identificazione, come ad esempio quanto corrisposto per opere di

adeguamento edile ed impiantistico, service di trasporto di campioni biologici, assistenza

tecnica per manutenzione programmata della strumentazione diagnostica, manutenzione

straordinaria, garanzia etc..

Per tale ragione i provvedimenti presupposti risultano illegittimi con evidente illegittimità

derivata della nota del 20.07.2023 pubblicata sul sito della Regione Basilicata con gli

Allegati 1, 2, e 3.

\_\_\_\_

**2.10)** Vizio di legittimità per violazione di legge della nota del 20.07.2023 pubblicata sul

portale internet della Regione Basilicata con gli Allegati 1, 2, e 3 e di tutti gli atti

richiamati come atti presupposti dai provvedimenti impugnati con il presente secondo

ricorso per motivi aggiunti: violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon

andamento dell'azione amministrativa, ex art. 4 del D.lgs.50/2016.

2.10.1 I provvedimenti impugnati, sono quindi illegittimi per assoluto difetto di

trasparenza dell'azione amministrativa, non essendo in essi presenti i documenti istruttori

da cui evincere gli algoritmi applicati per giungere alla determinazione della somma

richiesta in pagamento e la classificazione delle forniture conseguite nel corso degli anni.

2.10.2 La somma richiesta in pagamento appare errata, perché la stessa comprende anche

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

l'IVA sulle fatture prese in esame per determinarne l'ammontare, mentre la Cepheid detto

importo non ha percepito, perché il regime adottato per le predette forniture era quello del

cd. Split – Payment, ossia quello della scissione dei pagamenti, forma di liquidazione

IVA che prevede che, nei rapporti tra le aziende e la Pubblica Amministrazione, sia

quest'ultima a contribuire l'imposta relativa alla transazione.

2.10.3 Questa procedura, prevista dalla Legge di Stabilità 2015, devia dalla regola

generale secondo cui l'IVA viene addebitata in fattura al cliente e poi versata alle casse

dell'Erario dal fornitore ma impone invece che sia la Pubblica Amministrazione a farlo

direttamente.

2.10.4 Orbene, richiedere all'operatore il pagamento di un importo che di fatto non ha

percepito rappresenta patente violazione del principio di neutralità su cui si fonda

l'Imposta sul Valore Aggiunto, imposta che colpisce i consumi e pertanto grava

solamente sull'effettivo utilizzatore finale del bene o del servizio, e quindi non deve

incidere in nessuna delle fasi di commercializzazione, numerose o meno che siano, che

precedono la fase del consumo finale: che sarebbe ovviamente violato qualora si

chiedesse al fornitore di sopportarne il costo.

2.10.5 Nella fattispecie, chiedere a chi non ha percepito l'importo relativo all'IVA sulle

fatture emesse per le prestazioni erogate in favore dell'Amministrazione, il versamento di

quell'importo, equivale a renderlo consumatore finale della prestazione in questione con

un risultato a dir poco aberrante, che ancor di più aggrava la situazione giuridica

soggettiva dell'operatore interessato dal provvedimento illegittimo.

Anche per tale ragione, il Decreto impugnato dovrà essere oggetto della tutela demolitoria

richiesta con i presenti motivi aggiunti di ricorso.

2.11) Vizio di legittimità per violazione di legge della nota del 20.07.2023 pubblicata sul

sito della Regione Basilicata con gli Allegati 1, 2, e 3; eccesso di potere per motivazione

perplessa e contraddittoria; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

andamento dell'azione amministrativa, ex art. 4 del D.Lgs.50/2016 sotto differente

profilo.

2.11.1 Per un corretto apprezzamento del vizio come sopra dedotto, ossia quello

dell'illegittimità per omessa/insufficiente motivazione derivante dalla mancata

esternazione del modus operandi in concreto osservato dalla Aziende Sanitarie della

Regione Basilicata per la ricognizione dei dati che hanno poi condotto alla

quantificazione dell'ammontare del payback posto a carico di ogni singolo fornitore di

dispostivi medici, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 3 comma 2, il Decreto del

Ministero della Salute del 06.10.2022, stabiliva espressamente che gli enti dei servizi

sanitari regionali, calcolassero il fatturato annuo di ciascuna azienda fornitrice di

dispositivi medici al lordo dell'IVA, come somma degli importi delle fatture riferite ai

dispostivi medici contabilizzati nel modello CE alla voce << BA0210 Dispositivi medici

>> del modello CE consuntivo di riferimento; la "contabilizzazione" delle singole

forniture andava eseguita utilizzando il modello CE consolidato regionale (999), adottato

solo nel 2019.

2.11.2 Donde la necessità di portare l'operatore economico a conoscenza del meccanismo

(modus operandi) utilizzato dalle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata per la

corretta classificazione di una specifica fattura emessa, all'interno di un conto di

imputazione CE, oppure in un conto di imputazione SP, atteso che solo la prima delle due

classificazioni avrebbe poi condotto a considerare il fatturato realizzato come

assoggettato al calcolo per la determinazione dell'importo dovuto in restituzione.

2.11.4 L'omessa indicazione del predetto modus operandi nel provvedimento di

liquidazione dell'importo richiesto alla Cepheid, rappresenta un vulnus dell'obbligo di

motivazione del provvedimento amministrativo, che va emendato con l'annullamento

degli atti impugnati.

4) RICHIESTA ISTRUTTORIA

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

4.1 Come emerge dalla narrativa del presente ricorso, i provvedimenti impugnati con i

motivi aggiunti non indicano nel dettaglio le fatture prese in esame dalle Aziende

Sanitarie della Regione Basilicata per giungere alla quantificazione dell'importo richiesto

in restituzione, onde la necessità che, nel rispetto del principio della disponibilità della

prova (art. 64 CPA), la Regione Basilicata sia onerata della produzione in giudizio delle

predette fatture con riferimento alle forniture eseguite dalla ricorrente negli anni 2015,

2017 e 2018.

4.2 In forza di quanto suesposto su chiede quindi a Codesto Ecc.mo Tribunale di ordinare

a detta Amministrazione, la produzione in giudizio della documentazione in precedenza

indicata.

\*\* \*\* \*\*

Sulla base di quanto suesposto, si confida nell'accoglimento delle seguenti

**CONCLUSIONI** 

Piaccia all'ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio:

in via istruttoria ordinare alla Regione Basilicata in persona del legale rappresentante

pro tempore, di produrre in giudizio la copia delle fatture prese in esame per giungere alla

determinazione dell'importo complessivamente richiesto alla ricorrente;

sollevare questione di legittimità costituzionale del Decreto-legge 9/8/2022 n. 115,

come convertito in Legge 21/9/2022 n. 142, e del Decreto legge 19/6/2015 n. 78,

convertito in Legge 6/8/2015 n. 125, per violazione degli art. 3, 24 41, 42 53 e 97 della

Costituzione della Repubblica Italiana, e della illegittimità derivata del Decreto del

Ministero Salute del 6 luglio 2022 (pubblicato in G.U. il 15 settembre 2022) e del Decreto

del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022) in

quanto provvedimenti attuativi delle norme primarie costituzionalmente illegittime;

nel merito, dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati con il ricorso principale per i

motivi in esso indicati, e dichiarare illegittimi gli atti impugnati con i presenti motivi

aggiunti, per le ragioni indicate.

**CURZI** e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

Si producono atti e documenti come da separato indice foliario.

Si dichiara che il contributo unificato, se dovuto, verrà corrisposto nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 136, co. 1, D. lgs. 104/2010, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria agli indirizzi di posta elettronica e numeri di fax in epigrafe.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Ancona- Roma 19.10.2023

Avv. Riccardo Pagani

Avv. Corrado Curzi